

CONTRATTO PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELL'AGENZIA

ITALIANA DEL FARMACO - CIG 85498252CA - CUI S97345810580202000020

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Antonino Laganà, nato a Roma, il 15/01/1962, in qualità di delegato alla sottoscrizione di atti e contratti relativi a lavori, servizi e forniture entro la soglia comunitaria, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 619 del 21/05/2020

E

la **La Veneta Servizi S.p.A.**, con sede legale in in Roma, via Antonio Vivaldi n. 12 - 00199, Codice Fiscale e Partita IVA 05185201000, nella persona del Sig.ra Marzia Giuliani, nata a Roma, il 14/10/1968, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica **La Veneta Servizi S.p.A.**, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di Affidatario della procedura per l'affidamento dei servizi di facchinaggio presso la sede dell'agenzia italiana del farmaco CIG 85498252CA, e contraente del presente Contratto;
- *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o l'*Aggiudicatario*;

- *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e l'*Aggiudicatario*;
- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot.n. 142698 del 16/12/2020 e i relativi allegati, con la quale l'*AIFA* ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella procedura di acquisto per l'affidamento dei servizi oggetto del presente *Contratto*;
- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla *Lettera d'invito*;
- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal *Fornitore contraente* nel corso della procedura di gara per l'affidamento dei servizi oggetto del presente *Contratto*;
- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal *Fornitore contraente* nel corso della procedura di gara per l'affidamento dei servizi oggetto del presente *Contratto*;
- *Servizi*, indica l'oggetto del presente *Contratto* di cui all'art. 2;
- *DUVRI* indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti sottoscritto da AIFA in data 16/12/2020 e dal *Fornitore contraente* in data 11/03/2021;
- *DVR* indica il Documento di Valutazione dei Rischi del *Fornitore contraente* del 28/10/2020 corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente in data 11/03/2021;
- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata digitalmente dal *Fornitore contraente* in merito in data 11/03/2021;
- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa n. 2315692 emessa da Coface – Compagnie Francaise d'assurance pour le commerce exterieur S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia, il 10/03/2021;
- *Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art.*

93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016:

a) certificato n. IT96/0079 relativo alla ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015 periodo

29/10/2020 – 29/10/2023;

b) certificato n. IT06/0283 relativo alla ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015 periodo

11/04/2018 – 11/04/2021;

c) certificato n. IT13/0504 relativo alla UNI ISO 45001:2018 periodo 17/12/2020 –

17/06/2022;

d) certificato n. IT18/023 relativo alla SA 8000:2014 periodo 08/01/2018 –

08/01/2021 in fase di revisione;

- Polizza Assicurativa n. A7LIA01903K-LB emessa da LLOYD'S il 23/011/2018;

- n. 1 Dichiarazione di riservatezza da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione, firmata dal *Fornitore contraente* e dai propri incaricati in merito in data 17/03/2021;

b) l'AIFA, con determina n. 38 dell'08/03/2021 ha aggiudicato mediante procedura

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

ss.mm.ii., il servizio di facchinaggio presso la sede dell'Agenzia Italiana del

Farmaco, mediante procedura di acquisto tramite Rdo su MePA avviata con

Lettera di invito prot.n. 142698 del 16/12/2020;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'*Aggiudicatario*, è

risultata quella "economicamente più vantaggiosa";

d) con nota prot. n. 27950 dell'08/03/2021, l'aggiudicazione veniva regolarmente

notificata alla La Veneta Servizi S.p.A. secondo quanto disposto dall'articolo 76

del D. Lgs. n. 50/2016;

e) l'*Aggiudicatario*, ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la

partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art.

80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonchè le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi (Allegato 1 al Bando MePA "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 17 al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l'Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3 Patto di integrità, l'Allegato 17 Capitolato Tecnico - Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti della procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Affidatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida al *Fornitore*, che accetta, l'esecuzione dei servizi di facchinaggio nelle sedi AIFA di Roma.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti al successivo Art. 17, nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le seguenti forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di procedura dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA:

a) Servizio di raccolta per recupero e smaltimento arredi ufficio (un viaggio all'anno per 10 mc);

b) Servizio di raccolta per recupero e smaltimento apparecchiature informatiche (un viaggio all'anno per 10 mc)

c) Applicativo SW TICKETING per la gestione delle richieste straordinarie.

3. Resta fermo che non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA, nell'arco della durata contrattuale, rivolgersi anche ad altro

operatore economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata di ventiquattro (24) mesi a far data dal 01/04/2021, salvo diversa determinazione di AIFA, e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per la c.d. "attività ordinaria" di cui al paragrafo 1.1 del Capitolato Tecnico, oggetto del presente *Contratto* e per l'intera durata dello stesso è pari a euro 76.646,00 (settantaseimilaseicentoquarantasei/00) oltre IVA, da corrispondersi in n. 24 (ventiquattro) ratei mensili posticipati, il primo pari ad euro 3.193,66 (tremilacentonovantatre/66) oltre IVA ed i successivi 23 ratei ciascuno pari a euro 3.193,58 (tremilacentonovantatre/58) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura.

2. Il corrispettivo massimo previsto per la prestazione della c.d. "attività straordinaria su richiesta", di cui al paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico, oggetto del presente *Contratto*, nel corso di validità del presente *Contratto*, è stabilito in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA. L'AIFA non garantisce al *Fornitore contraente* un

corrispettivo minimo. L'importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato al Fornitore, dietro presentazione di regolare fattura, sarà dato dal costo unitario orario indicato dal *Fornitore contraente* nell'*Offerta Economica* nella colonna "C9", pari a euro 17,00, (diciasette/00), oltre IVA, per il numero di ore effettivamente richieste ed erogate dal *Fornitore contraente*.

Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

3. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario*, per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

4. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

5. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'*Affidatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto

del valore del *Contratto*.

6. E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui all'art. 35 comma 18 del Codice.

7. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché al rilascio, al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia, la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

9. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG **85498252CA**, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

L'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto, le fatture dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate.

Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che

emettono in

- Reverse Charge;

- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il

regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;

- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette

ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco**

Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo

riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli

standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro

30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Per la fatturazione delle c.d. "Attività straordinaria su richiesta", di cui al par. 1.2 del

Capitolato Tecnico, al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente

all'invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec:

protocollo@pec.aifa.gov.it, un prospetto dettagliato con l'indicazione dei Servizi

fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "**Allegato a**

fattura n. _____ , CIG n. _____, Fornitore _____", riportante il numero

della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

10. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto

corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario* come espressamente

indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata

dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010

nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti

conti correnti bancari.

11. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

12. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

13. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Aggiudicatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della

Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dall'AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Affidatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Affidatario*.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina il Sig. Claudio Vettorel quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. Bruno Vatielli il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di

lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'*Aggiudicatario* rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'*AIFA*, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'*Aggiudicatario* è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'*AIFA*, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'*Affidatario*.

4. I *Servizi* oggetto del presente *Contratto* rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario* di disporre affinché nell'esecuzione dei *Servizi* oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L' *Aggiudicatario* dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra. All'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce il Documento di Valutazione dei Rischi (*DVR*), citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, relativo ai *Servizi* e alle attività descritte nel *Contratto*. Acquisito il suddetto documento, l'*AIFA* ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei *Servizi*, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'*Aggiudicatario* rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'*Aggiudicatario* avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);

- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di

soddisfacente salubrità;

- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e

ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità

dell'*Affidatario*:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in

materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;

- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per

tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;

- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni

degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare

riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;

- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo

uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico

controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul

lavoro notturno;

- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento

e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle

procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il

documento di valutazione dei rischi da interferenze – *DUVRI*, citato nelle *Premesse*

al presente *Contratto*, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti

all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del

Contratto e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la

circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei *Servizi* si ha un contatto

rischioso tra il personale dell'*AIFA* o tra il personale di imprese diverse che operano

contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il *DUVRI* con

l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalto e

avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'*AIFA*, in caso di modifica

sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e

all'aggiornamento in corso d'opera del *DUVRI* e dell'annesso Addendum.

L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e

sottoscritta per accettazione.

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o

danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in

dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse

all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di

terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire

l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di

qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi

per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei

Servizi.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula

l'Aggiudicatario produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle

Premesse al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello

svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza

della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del

rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al

completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la

risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. *L'Aggiudicatario* solleva *l'AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante

dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente

alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o

di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non

coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni

eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al

risarcimento dei danni.

Art. 9 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, *l'Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante

la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente

Contratto, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 7.263,91

(settemiladuecentosessantatre/91), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art.

4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del

Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 10 – Penali

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella

Lettera di Invito e nel Capitolato Tecnico, addebiterà all’Affidatario le seguenti

penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 150,00 euro per ogni giorno di inadempimento per il mancato utilizzo dei

Dispositivi di Protezione Individuali previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare;

- 250,00 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle c.d. “attività straordinarie su richiesta”;

- 300,00 euro per ogni giorno di mancata sostituzione del personale Titolare assente;

- 300,00 euro per ogni sostituzione del personale non autorizzata;

- 500,00 euro per comportamento del personale addetto al servizio di facchinaggio negligente o non conforme a quanto previsto dal Codice di Comportamento di AIFA.

2. In ordine all’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell’AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all’Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L’importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell’importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l’importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell’importo netto del *Contratto*, l’AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L’AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per

iscritto a mezzo pec. Il Fornitore contraente dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo procedure.gara@pec.aifa.gov.it, le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

9. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa

qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione del presente *Contratto*, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Affidatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Aggiudicatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'*AIFA* deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.

3. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente effettuati in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente a mezzo PEC, di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente Contratto o dei Servizi ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente Contratto;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., modificate dal D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 con particolare riguardo all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali e all' informativa antimafia liberatoria a carattere provvisorio, e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

In particolare, l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dall'Aggiudicatario in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'Aggiudicatario che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'AIFA per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli

obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA* con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Affidatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il

Fornitore contraente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito –

Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Affidatario* iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'AIFA non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'AIFA di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori

danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i

Servizi oggetto di affidamento in quanto non previsto in sede di Offerta

dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento

della cauzione di cui all'art. 9.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art.

105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando

Mepa citato al precedente art. 1.

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in

merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative

relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei

Servizi oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione

del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano

copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in

possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la

massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza

nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare

l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino

a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su

quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso

illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a

diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più

rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati

personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Nicola Magrini.

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'*Aggiudicatario* nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi,

regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'*AIFA* procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Aggiudicatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Affidatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche

stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L' *Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al personale

1. I Servizi oggetto del presente *Contratto* saranno assicurati dal *Fornitore Contraente* con risorse di adeguato profilo professionale ed esperienza in proposito e con una buona conoscenza della lingua italiana, utilizzando idonea attrezzatura, fornita dall'*Aggiudicatario* e preventivamente approvata dall'*AIFA*.

2. Le attività ordinarie di Presidio fisso.

I servizi saranno erogati dal *Fornitore Contraente* impiegando minimo n. 1 FTE (Full Time Equivalent) dedicato.

Relativamente all'individuazione di dette risorse, all'atto della stipula del presente *Contratto*, l'*AIFA* valuterà le candidature proposte in merito dal *Fornitore*

Contraente.

L'AIFA si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del *Contratto*, di escludere le risorse eventualmente ritenute non idonee e di richiederne la tempestiva sostituzione, salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10.

L'*Aggiudicatario* si impegna a garantire la presenza costante del servizio di presidio presso la sede dell'AIFA. In ogni caso di assenza del personale addetto al Servizio, adibito a sede dell'AIFA (ad es per ferie, malattia, turnover, ecc) l'*Aggiudicatario* provvederà alla sua immediata e tempestiva sostituzione - subordinata al previo gradimento da parte dell'AIFA - con altra risorsa in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

Il Responsabile Coordinatore nominato dal *Fornitore contraente* concorderà con l'AIFA il periodo in cui poter usufruire del proprio periodo di ferie estive, le quali dovranno coincidere con i periodi di minore attività dell'AIFA.

Presso la *Sede* dell'AIFA, non potranno operare risorse diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo.

3. Orario del presidio:

Il presidio sarà effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30. Sono escluse le festività nazionali e locali del Comune di Roma.

Su richiesta di AIFA, in particolare circostanze di carattere istituzionale, gli orari di inizio e fine del servizio di presidio potranno essere rispettivamente anticipati o ritardati e il servizio potrebbe essere svolto in sedi differenti ma sempre all'interno del Comune di Roma Capitale senza oneri aggiuntivi.

4. Attività straordinaria su richiesta.

AIFA, in caso di necessità e/o al verificarsi di un particolare evento ovvero attività

che, per volume e impegno, non possono essere svolte dal personale impiegato per le attività ordinarie di presidio, potrà chiedere all'Aggiudicatario prestazioni aggiuntive da eseguirsi con personale supplementare, anche al di fuori della fascia oraria sopra indicata e/o di sabato e/o in giorni festivi. Tali attività saranno remunerate come indicato nel precedente art. 4, comma 2.

5. Per la descrizione dettagliata delle attività si rimanda al Capitolato Tecnico.

Art. 18 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 19 – Imposta di bollo

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare, il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art.

2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'Aggiudicatario (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di AIFA (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG 85498252CA")

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per i Servizi di Facchinaggio")

- codice tributo: 456T.

2. L'*Aggiudicatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello F23 pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____, Fornitore _____" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di 19 (diciannove) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Aggiudicatario*. Esso è redatto su 33 (trentatre) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'*Aggiudicatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco

La Veneta Servizi S.p.A.

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Antonino Laganà)

(Marzia Giuliani)

Dichiarazione dell'*Affidatario* annessa al *Contratto*

La sottoscritta Marzia Giuliani in qualità di rappresentante legale p.t dell'*Aggiudicatario*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell’esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d’interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell’Affidatario nei confronti del personale

utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al personale

Art. 18 - Foro competente

Art. 19 – Imposta di bollo

La Veneta Servizi S.p.A.

Firm.to digitalmente

Marzia Giuliani